



Sezione VENETO

**STATUTO
RESCUE DRONES NETWORK
Sezione VENETO
OdV**

Revisione 2 a seguito di delibera assemblea straordinaria del 26.08.2024

Sommario

Art. 1. Denominazione, sede ed emblema.....	3
Art. 2. Durata.....	4
Art. 3. Scopo.....	4
Art. 4. Efficacia dello statuto.....	4
Art. 5. Interpretazione dello statuto.....	4
Art. 6. Finalità e attività.....	4
Art. 7. Associati.....	7
Art. 8. Diritti e doveri degli associati.....	8
Art. 9. Ammissione degli associati.....	9
Art. 10. Perdita della qualifica di associato.....	10
Art. 11. Organi sociali.....	11
Art. 12. Assemblea degli associati.....	12
Art. 13. Consiglio Direttivo.....	14
Art. 14. Presidente.....	18
Art. 15. Vicepresidente/i.....	18
Art. 16. Segretario generale.....	18
Art. 17. Tesoriere.....	18
Art. 18. Organo di controllo.....	19
Art. 19. Commissione di Garanzia.....	19
Art. 20. Libri Associativi.....	21
Art. 21. Patrimonio.....	21
Art. 22. Bilancio.....	22
Art. 23. Convenzioni.....	23
Art. 24. Personale retribuito.....	23
Art. 25. Responsabilità ed assicurazione degli aderenti.....	23
Art. 26. Responsabilità dell'Associazione.....	23
Art. 27. Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio.....	23
Art. 28. Disposizioni finali.....	24



Art. 1. Denominazione, sede ed emblema

1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, ai sensi del Codice civile e del Dlgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), quale Ente del terzo settore, l'Associazione denominata: "Rescue Drones Network – Sezione VENETO - OdV", indicata anche con l'acronimo "RDN - Sezione VENETO - OdV", di seguito "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale in Romano d'Ezzelino (VI), Vicolo San Lorenzo n. 33.
3. Eventuali modifiche della sede legale nell'ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera dell'assemblea dei soci e relativa comunicazione agli uffici competenti, senza dover procedere alla modifica dello statuto. In caso di iscrizione a pubblici registri la modifica della sede dovrà essere comunicata anche alla Pubblica Amministrazione competente. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea con le maggioranze stabilite per la modifica dello statuto.
4. Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite e soppresse sedi operative.
5. L'Associazione nel caso di iscrizione al Registro Regionale o RUNTS dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
6. La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo, nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi, degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.
7. Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.
8. L'emblema dell'Associazione viene mutuato dall'Associazione "Rescue Drones Network – OdV" nazionale, che ne autorizza esplicitamente l'utilizzo del logo registrato con Delibera del Consiglio Direttivo che si allega come parte integrante del presente Statuto, fintantoché rimanga affiliata alla stessa come autonoma sezione regionale, con l'aggiunta a parte della scritta "Sezione VENETO".
9. Nel dettaglio, esso è costituito da un'elica tricolore sovrastante l'indicazione "Rescue Drones Network – OdV" abbinato alla specifica "Sezione VENETO", come di seguito illustrato:



Sezione VENETO

10. Modi e termini di utilizzo del logo saranno espressamente riportati sulla Delibera del Consiglio Direttivo di "Rescue Drones Network – OdV".
11. In nessun caso può essere usato l'emblema privo della scritta riportante la denominazione sociale.
12. L'uso dell'emblema in qualsiasi forma e su qualsiasi materiale, informatico, grafico o di stampa, al di fuori di quanto prodotto dagli organi associativi, dovrà essere autorizzato in forma scritta dal Consiglio Direttivo.
13. In caso di cessazione dell'affiliazione come sezione regionale dell'associazione "Rescue Drones Network – OdV", l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, delibererà in merito alla variazione della denominazione dell'Associazione e del suo emblema con le maggioranze stabilite per la modifica dello statuto.

Art. 2. Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata.
2. L'Assemblea straordinaria degli associati può deliberare lo scioglimento dell'Associazione secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Art. 3. Scopo

1. L'Associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità, si configura quale ente senza scopo di lucro, neppure indiretto, con fini di solidarietà ed in particolare quale organizzazione di volontariato che agisce nei limiti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2018, n.105, nonché del Dlgs n. 1/2018 e di tutte le altre leggi nazionali e regionali in materia di volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del presente statuto.
2. L'assemblea delibera eventuali regolamenti di esecuzione dello statuto.

Art. 4. Efficacia dello statuto

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Art. 5. Interpretazione dello statuto

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Art. 6. Finalità e attività

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi principalmente dell'attività di volontariato degli associati, sono indicate nei seguenti punti di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.

L'attività di cui al punto y) potrà essere esercitata a seguito di iscrizione nei relativi elenchi di Protezione Civile.

3. In particolar modo, l'attività verrà svolta mediante l'utilizzo di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto o UAS e comunque di tecnologie robotiche aeree, terrestri, natanti e subacquee.
4. L'Associazione può svolgere, inoltre, ogni altra attività diversa purché strumentale e secondaria rispetto alle attività di interesse generale sopra elencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017.
5. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.
6. Per lo svolgimento delle attività, per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, l'Associazione può stipulare convenzioni con gli Enti Locali e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed organizzazioni nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.
7. L'associazione per lo svolgimento della sua attività, si avvale in misura determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri associati e di quelli aderenti ad altre Organizzazioni di Volontariato o ad altri Enti del terzo Settore associati, con il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle attività.
8. L'Associazione, integrando i supporti tecnologici con le relative professionalità specifiche (tecniche, aeronautiche, ingegneristiche, informatiche, sanitarie, architettoniche, ecc.), si propone pertanto di:
 - promuovere ogni iniziativa utile per valorizzare l'utilizzo delle tecnologie innovative (con particolare riferimento a sistemi robotici a pilotaggio remoto,

aerei, terrestri, natanti e subacquei) nel campo del soccorso e della difesa del territorio, nonché della salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, paesaggistico e del miglioramento delle condizioni dell'ambiente;

- attivare la ricerca e lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni nelle attività di cui al punto precedente, con la sperimentazione delle tecnologie necessarie;
- progettare ed attuare protocolli di intervento standardizzati e percorsi di formazione specifica uniformata per i propri associati;
- organizzare ed attuare un sistema di allertamento centralizzato per le strutture di intervento;
- una volta ottenuta l'iscrizione negli elenchi di Protezione Civile, prestare il proprio contributo umano e tecnico a mezzo dei propri associati e dei mezzi disponibili, nell'ambito della Protezione Civile, in accordo con i Sistemi internazionali, nazionali, regionali e locali, volto alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi definiti di tipo a), b) o c) dall'art. 7 del Dlgs n. 1/2018, in particolare:

- a) nelle attività ordinarie di ricerca e soccorso;
- b) nella previsione, prevenzione e soccorso in materia di calamità, ovunque si verifichi la necessità;
- c) nella fase di ripristino delle condizioni di normalità post evento;
- d) nelle attività di documentazione ed indagine per la verifica dei danni materiali e dell'agibilità delle strutture;
- e) nella difesa del territorio, nonché nella salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale e paesaggistico colpito da eventi dannosi;
- f) nel supportare Enti pubblici, Istituzioni e realtà private per il monitoraggio e la tutela del territorio, delle persone, dei beni e dell'ambiente;
- g) nel partecipare attivamente ai tavoli di confronto istituzionali e no, anche con gli organismi normatori, al fine di rappresentare le istanze degli operatori e portare a beneficio dell'intera collettività le esperienze maturate nel settore;
- h) nel raccogliere e analizzare i dati sull'impiego delle tecnologie robotiche nelle attività statutarie, ai fini della divulgazione necessaria ad una migliore conoscenza nel settore, in particolar modo in relazione al miglioramento degli standard di sicurezza.

9. L'Associazione si propone di operare sia in Italia che all'estero e di promuovere progetti di pubblica utilità, in linea con i principi ed i valori fondanti dell'Europa. Sostiene lo sviluppo tecnologico a favore della ricerca sul campo, concentrandosi nel soccorso alla popolazione, nelle maxi-emergenze, nei disastri ambientali e nella calamità naturali, sia nazionali che internazionali.

Art. 7. Associati

1. Gli associati si suddividono nelle seguenti categorie:
 - SOCI OPERATIVI: sono coloro che partecipano direttamente al perseguimento delle finalità dell'Ente, in forma volontaristica e gratuita;
 - SOCI SOSTENITORI: sono coloro che, pur non partecipando operativamente alle attività dell'Associazione, ne condividono le finalità e i valori.
2. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.
4. Possono essere ammessi come associati:
 - persone fisiche
 - OdV (associazioni iscritte nei registri del volontariato/nel RUNTS)
 - altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato, che ne condividono le finalità e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
5. Gli associati versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo e rappresentano l'elettorato attivo e passivo dell'Associazione.
6. Gli associati prestano la propria opera in modo gratuito e mettono eventualmente a disposizione, sotto la propria responsabilità, propri equipaggiamenti per le attività previste dal presente Statuto.
7. L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
8. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività a favore dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
9. L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione purché non superino gli importi stabiliti dall'articolo 17 del Codice del Terzo settore. Il Consiglio Direttivo delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
10. La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro



subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e la responsabilità civile verso i terzi.

11. I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 8. Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione e alle sue attività.
2. Gli associati hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario e consultare i verbali ed i libri sociali, facendone richiesta al Presidente che delegherà la Segreteria a provvedere entro 15 giorni dalla richiesta;
 - partecipare alla vita dell'Associazione;
 - utilizzare il logo dell'associazione nelle modalità stabilite;
 - ricorrere alla Commissione di Garanzia in caso di addebiti, contestazioni e interpretazioni del presente Statuto.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti in vigore, il Codice etico e ogni disposizione degli Organi sociali e dei responsabili dell'Associazione;
 - mantenere l'assoluto riserbo nei confronti di soggetti terzi all'Associazione in ordine a notizie, informazioni e dati personali di cui vengono a conoscenza nel corso delle attività;
 - mantenere un profilo adeguato e consono sui social network evitando espressioni, pareri e considerazioni direttamente riconducibili all'Associazione;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
 - versare la quota associativa secondo l'importo e le modalità annualmente stabiliti.
4. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile. Il Consiglio Direttivo decide l'importo della quota associativa per l'anno successivo entro il mese di novembre di ciascun anno.
5. Il mancato rinnovo di adesione entro il termine del 31 dicembre di ciascun anno, salvo eventuali proroghe deliberate dal Consiglio Direttivo, comporta la perdita della qualifica di associato e, conseguentemente, decadono tutti i diritti riservati agli associati.

Stampa illeggibile

6. Gli associati diversi da persone fisiche sono rappresentati mediante persona fisica delegata con atto dell'Associazione di appartenenza che potrà essere revocato dalla stessa Associazione; tale delega conferisce alla persona incaricata la facoltà di rappresentare l'Associazione di appartenenza per l'elettorato attivo e passivo e per ogni altra forma di partecipazione alla vita associativa di RDN – Sezione VENETO.
7. I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
8. È fatto assoluto divieto agli associati di rapportarsi ad organi d'informazione se non espressamente autorizzati dal Consiglio Direttivo.
9. È altresì fatto divieto divulgare a terzi documenti interni all'Associazione classificati come atti riservati ad uso esclusivo degli associati.
10. Il mancato rispetto dei doveri e degli obblighi previsti dal presente articolo costituiscono causa di esclusione dall'Associazione.

Art. 9. Ammissione degli associati

1. L'ammissione all'Associazione in qualità di socio operativo o socio sostenitore presuppone la presentazione di una domanda al Consiglio Direttivo, su modulo predisposto dal medesimo organo e contenente:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica e PEC;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente l'Atto costitutivo, lo Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
2. La stessa è deliberata dal Consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.
3. Eventuale diniego è comunicato dal Consiglio direttivo all'interessato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
4. Avverso il provvedimento di diniego è ammesso ricorso all'assemblea ordinaria dei soci che dovrà esprimersi in merito nel corso della prima convocazione utile.
5. Nel caso di aspirante associato diverso da persona fisica, la domanda di ammissione deve essere presentata da chi ha la rappresentanza legale dell'Associazione richiedente.
6. Considerata la particolare specificità delle attività operative dell'Associazione, l'iscrizione in qualità di socio operativo avviene a seguito di un colloquio con un membro designato dal Consiglio Direttivo volto ad approfondire le competenze tecnico/pratiche in materia di UAS possedute dall'aspirante socio, nonché la conoscenza del presente Statuto e di eventuali regolamenti approvati dall'associazione.
7. A seguito della formale comunicazione di accettazione della richiesta di ammissione, l'aspirante socio è tenuto al versamento della quota associativa entro i termini indicati

nella comunicazione stessa. Solo a seguito del pagamento della quota associativa avverrà l'annotazione nel libro degli associati nella rispettiva categoria.

Art. 10. Perdita della qualifica di associato

1. L'esclusione degli associati viene deliberata dal Consiglio Direttivo qualora venga ravvisato in concreto che il comportamento dell'associato possa mettere a repentaglio la sicurezza legale degli organi dell'Associazione o l'immagine dell'Associazione stessa o a causa del mancato rispetto dei doveri e degli obblighi previsti all'art. 8 del presente Statuto.
2. Prima dell'adozione del provvedimento di esclusione, nei casi di minore gravità, il Consiglio Direttivo può deliberare un provvedimento di censura del comportamento tenuto dall'associato, contro il quale è comunque ammesso ricorso alla Commissione di Garanzia.
3. La delibera che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato a mezzo raccomandata A/R o all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato dall'associato.
4. Avverso tale provvedimento, l'associato, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, può ricorrere al Comitato di Garanzia, qualora costituito o, in caso contrario, all'Assemblea, presentando a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC memorie difensive e chiedendo di essere invitato ad un contraddittorio per eventuali chiarimenti sulle stesse.
5. Il Comitato di Garanzia, se costituito, o l'Assemblea, unitamente al ricorrente, quindi, vengono convocati dal Consiglio direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.
6. Il Comitato di Garanzia delibera sul ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione, informando delle conclusioni a mezzo raccomandata A/R o PEC il ricorrente, senza indugio.
7. L'Assemblea è convocata in sede deliberante sullo specifico ordine del giorno e può assumere decisioni immediatamente esecutive o disporre ulteriori approfondimenti rimandando la decisione a successiva convocazione.
8. L'esclusione dall'Associazione non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme versate in favore dell'Associazione a fondo perduto.
9. Il Consiglio Direttivo, a proprio giudizio, può deliberare la sospensione dell'operatività ad un associato fino ad un massimo di mesi 6 (sei) qualora si manifestino particolari condizioni quali, a titolo esemplificativo, frequentazione alle attività oggettivamente insufficiente, frequentazione ai corsi e alle esercitazioni oggettivamente insufficiente, dimostrata impreparazione tale da indurre situazioni di pericolo per sé e/o per altri, comportamento contrastante con gli scopi statuari, gravi motivi comportamentali, persistente violazione degli obblighi statuari e/o inosservanza del Codice Etico, dei regolamenti, delle delibere degli Organi sociali o delle disposizioni dei rappresentanti dell'Associazione.
10. Durante il periodo di sospensione, comunque, l'associato mantiene il proprio diritto di voto.
11. Contro tale provvedimento è comunque ammesso ricorso alla Commissione di

Garanzia.

12. La qualità di socio si perde altresì per i seguenti motivi:
 - a) Decesso;
 - b) Mancato versamento del contributo/quota associativa per l'esercizio in corso entro la data stabilita dal Consiglio Direttivo;
 - c) Dimissioni volontarie scritte.
13. L'associato può in ogni momento recedere dall'Associazione senza oneri dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC; il Consiglio Direttivo si riserva l'accettazione della lettera di dimissioni in relazione alle motivazioni presentate, verificando le eventuali reali motivazioni e, nel caso in cui lo ritenga, convocando l'interessato ad un colloquio.
14. A insindacabile delibera del Consiglio Direttivo le dimissioni possono essere respinte, ad esempio se usate dall'associato per sottrarsi da assunzioni di responsabilità verso l'Associazione.
15. Le dimissioni non comportano la restituzione della quota associativa o di altre somme versate in favore dell'Associazione a fondo perduto e mantengono in capo al dimissionario le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

Art. 11. Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) Assemblea degli associati
 - b) Consiglio direttivo
 - c) Presidente
 - d) Vicepresidente/i
 - e) Segretario Generale
 - f) Tesoriere
 - g) Organo di Controllo (se previsto dalle norme e requisiti vigenti)
 - h) Commissione di Garanzia
2. Tutte le cariche sociali sono onorarie e gratuite e non sono fra loro cumulabili tranne che per le figure di Segretario Generale e Tesoriere.
3. Su richiesta, potranno essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'esercizio del proprio mandato, non essendo previsto alcun tipo di rimborso a titolo forfetario.
4. Gli organi sociali eletti durano in carica quattro anni ed i componenti possono essere rieletti.

Art. 12. Assemblea degli associati

1. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti gli associati: hanno diritto al voto tutti i Soci a qualunque categoria essi appartengano in regola con il versamento della quota sociale annuale e iscritti da almeno 1 mese sul registro degli associati.
2. Gli associati senza diritto di voto partecipano all'Assemblea ma non vengono conteggiati nel computo del quorum richiesto per la validità della costituzione né per il calcolo delle maggioranze.
3. Ogni associato, compresi i soggetti diversi dalle persone fisiche, ha diritto ad esprimere un solo voto.
4. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nel caso in cui risultino iscritti nel registro dei soci alla data di convocazione dell'Assemblea un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in caso di numero superiore a cinquecento.
5. Si applicano l'articolo 2373 e i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del Codice Civile in quanto compatibili.
6. Lo svolgimento dell'assemblea può essere effettuato anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione così come è ammessa l'espressione del voto per via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità degli associati che partecipano e votano e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente o il Segretario dell'assemblea, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. La verifica dell'identità si intende soddisfatta mediante riconoscimento attraverso webcam e/o venga utilizzato il link di collegamento ricevuto sulla propria casella di posta elettronica personale o PEC.
7. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, anche in formato elettronico, conservato presso la sede dell'associazione e archiviato in formato elettronico su supporto informatico in uso all'Associazione. Copia dello stesso sarà trasmesso in formato elettronico sulla casella di posta elettronica personale degli associati o PEC.
8. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli associati compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.
9. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo del Comitato di Garanzia o dell'Assemblea.
10. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente, per l'approvazione delle linee programmatiche, del conto consuntivo e del bilancio preventivo. Negli altri casi, anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
11. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e per lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.



12. La convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie avviene mediante comunicazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, l'ora e la data dell'adunanza o le modalità/istruzioni al fine di accedere alla piattaforma informatica quando l'assemblea utilizzi sistemi di conferenza remota, inviata almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea preferibilmente all'indirizzo di posta elettronica certificata o, qualora non disponibile, all'indirizzo di posta elettronica personale a condizione che sia previsto un sistema di verifica dell'effettiva ricezione.
13. Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza o impedimento, da un Vicepresidente; nell'ipotesi di loro assenza o di impedimento, da un membro del Consiglio Direttivo.
14. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.
15. L'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
16. La modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima, l'Assemblea straordinaria modifica lo statuto o delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
17. Lo scioglimento con la conseguente liquidazione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è approvato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
18. Per le votazioni si procede normalmente per appello nominale o per voto elettronico. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto/elettronico.
19. Nel caso di utilizzo del voto elettronico a scrutinio segreto, la piattaforma informatica dovrà assicurare l'anonimato delle espressioni di voto.
20. In qualunque momento il Presidente dell'Assemblea, a suo insindacabile giudizio, o l'Assemblea con la maggioranza prevista per la specifica convocazione, può chiedere una votazione a scrutinio segreto/elettronico.
21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.
22. All'apertura, l'Assemblea elegge il segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
23. L'Assemblea ordinaria degli associati ha il compito di:
 - a) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione e i componenti del Consiglio Direttivo, scegliendoli tra i propri associati con una anzianità di iscrizione all'Associazione di almeno 24 mesi. A tal riguardo vale quanto previsto dall'art. 13

comma 5;

- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, che possono essere anche soggetti non iscritti all'Associazione;
- c) discutere e approvare il programma di attività e il bilancio preventivo dell'anno successivo;
- d) discutere e approvare il bilancio di esercizio dell'anno precedente;
- e) discutere e approvare eventuali Regolamenti esecutivi dello Statuto;
- f) approvare le attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate all'art. 6;
- g) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da comportamenti contrari allo Statuto e/o alla legge;
- h) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea degli associati adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- i) ratificare le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio;
- j) deliberare sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;
- k) discutere e decidere su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- l) approvare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
- m) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- n) approvare l'ammontare della quota sociale annuale su proposta del Consiglio direttivo;
- o) deliberare sugli altri aspetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo Statuto alla sua competenza.

24. L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione;
- b) delibera lo scioglimento dell'associazione.

Art. 13. Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea dei soci alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di componenti compreso il Presidente: 3 (tre) nel caso in cui risultino iscritti nel registro dei soci alla data di convocazione dell'Assemblea elettiva un numero di associati inferiore a trenta, 5

(cinque) in caso di numero compreso tra trenta e cinquanta e 7 (sette) oltre i cinquanta.

3. Possono candidarsi alla carica di consigliere tutti i soci, a prescindere dalla categoria di appartenenza, in regola con il versamento della quota associativa e con un'anzianità di iscrizione all'Associazione non inferiore a 24 mesi.
4. Il requisito dell'anzianità associativa minima di 24 mesi risulta elemento necessario al fine di garantire la continuità, la memoria storica dell'associazione e la dovuta esperienza.
5. Qualora non dovessero essere presentate candidature con i requisiti di anzianità previsti al comma 3 in numero sufficiente a coprire il numero di consiglieri di cui al comma 2, potranno essere ammesse candidature con anzianità associativa inferiore ai 24 mesi in numero pari a quelle mancanti alla copertura del numero di consiglieri.
6. Ciascun associato diverso da persona fisica può esprimere un solo candidato espressamente delegato dal rappresentante legale dell'associazione.
7. La nomina spetta all'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, nominati nell'atto costitutivo. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.
8. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
9. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
10. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni e i membri sono rieleggibili. Lo stesso, alla prima riunione, elegge al proprio interno il Presidente dell'Associazione, uno o due Vicepresidenti, il Segretario Generale e il Tesoriere. Queste ultime due figure possono essere tra loro cumulate nel caso di composizione minima del Consiglio.
11. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
12. Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, almeno 3 (tre) volte l'anno, o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza semplice del Consiglio. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.
13. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC o altro mezzo, anche elettronico, che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i

membri del Consiglio direttivo.

14. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con le stesse modalità di invio almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
15. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche mediante sistemi di conferenza remota con piattaforme digitali che consentano la partecipazione al dibattito e l'espressione del voto in modo segreto e non modificabile, quando non sia dichiarato palese.
16. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
17. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale in forma sintetica, sottoscritto dal Presidente e dal segretario a tale scopo nominato, anche in formato digitale, e trascritto nel Libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
18. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri da parte dell'Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.
19. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dagli artt. 13 e 87 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
20. Al Consiglio Direttivo spetta quindi, in via esemplificativa e non tassativa:
 - a) l'attuazione di tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) la stipulazione, il rinnovo o la risoluzione di ogni contratto, convenzione od atto;
 - c) l'accettazione di tutti gli apporti, immobiliari e mobiliari, a qualsiasi titolo disposti a favore dell'Associazione;
 - d) l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni immobili e mobili, pure registrati;
 - e) la tutela giudiziaria con autorizzazione al Presidente per stare in giudizio;
 - f) la nomina di avvocati alle liti, periti, il conferimento di procure per determinati atti o categorie di atti;
 - g) la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo e del bilancio sociale quando previsto, da sotto porre all'Assemblea unitamente alla relazione sull'attività svolta;
 - h) la predisposizione delle proposte di modifica dello Statuto;
 - i) la determinazione dell'ammontare della quota associativa annuale e altri eventuali contributi a carico degli aderenti quale forma di partecipazione alla vita dell'Associazione;
 - j) la ratifica, nella prima seduta utile, dei provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
 - k) l'individuazione delle attività diverse di cui all'art. 2 del presente statuto e la presentazione all'Assemblea.

- l) la deliberazione sull'ammissione, dimissione, decadenza ed esclusione degli associati, nonché su ogni altra questione concernente l'attività dell'Associazione o ad essa sottoposta dal Presidente o dal Segretario Generale.
21. Il Consiglio Direttivo predispone, altresì, i piani di lavoro annuali e ne affida l'elaborazione e l'esecuzione anche a Consiglieri o associati ai quali può essere delegato il coordinamento di specifici settori di attività.
22. Il Consiglio approva altresì il Codice Etico, i Regolamenti operativi interni, i Regolamenti per i provvedimenti disciplinari, i protocolli di intervento e gli standard formativi.
23. I consiglieri possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio Direttivo stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive.
24. Nel caso di cessazione della carica di un consigliere per dimissioni, decadenza, decesso, il Consiglio direttivo è integrato nella composizione con il primo dei candidati non eletti in regola con la quota sociale annuale. Qualora non risultino presenti candidati non eletti, il Presidente procederà alla convocazione di un'Assemblea ordinaria, secondo le modalità previste dall'art. 12, per l'elezione del membro mancante.
25. Il caso di dimissioni, decadenza, decesso del Presidente, il Vicepresidente ne assumerà l'incarico fino alla naturale scadenza del mandato, provvedendo a reintegrare il membro mancante con le modalità di cui al precedente comma.
26. In caso di mancanza anche del Vicepresidente per dimissioni, decadenza o decesso assumerà l'incarico di Presidente, fino alla naturale scadenza del mandato, il consigliere più anziano di associazione, il quale provvederà alla reintegrazione dei membri mancanti con la medesima procedura.
27. In caso di dimissioni o decadenza contestuale della maggioranza dei consiglieri, il Presidente provvederà alla convocazione di un'Assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo consiglio Direttivo. Resta vietato l'istituto della cooptazione.
28. Ad ogni reintegrazione dei consiglieri si procederà alla redistribuzione delle cariche di Vicepresidente, Segretario Generale e Tesoriere all'interno del Consiglio.
29. Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Generale o il Tesoriere, in ogni momento, potranno presentare al Consiglio comunicazione di rinuncia all'incarico pur rimanendo in carica con la qualifica di consigliere.
30. Il Presidente, quindi, provvederà entro 7 (sette) giorni alla convocazione del Consiglio per la redistribuzione delle cariche tra i propri consiglieri. Qualora nessuno dei consiglieri dovesse manifestare interesse a ricoprire l'incarico vacante o non si raggiungesse una maggioranza per l'attribuzione degli incarichi, l'intero Consiglio risulterà decaduto e il Presidente procederà contestualmente alla convocazione dell'Assemblea ordinaria per l'elezione dei nuovi consiglieri.
31. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea degli associati con delibera motivata assunta con la maggioranza prevista per le assemblee ordinarie. Contro tale delibera, di rango sovraordinato, non è ammesso ricorso alla Commissione di Garanzia.

Art. 14. Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, ha l'uso della firma sociale ed esercita, oltre ai poteri previsti dallo statuto, quelli che il Consiglio Direttivo gli può attribuire.
2. Al Presidente spetta la facoltà, in caso di necessità ed urgenza, di assumere i provvedimenti che riterrà più opportuni per il migliore andamento dell'Associazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, nella sua seduta di insediamento, a maggioranza dei presenti.
4. Il Presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, per morte o per eventuale revoca decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti.
5. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
6. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
7. Il Presidente può assegnare e delegare compiti specifici a componenti del Consiglio Direttivo.
8. In caso di assenza prolungata e ingiustificata, di impedimento formale, di cessazione volontaria o in caso di decesso, le funzioni del Presidente sono assunte dal Vicepresidente più anziano fino alla naturale scadenza del mandato.

Vale quanto previsto al riguardo dall'art. 13 comma 27.

Art. 15. Vicepresidente/i

1. Il Consiglio Direttivo nomina, al suo interno, un Vicepresidente, qualora il numero di consiglieri sia pari a 3 (tre), o due Vicepresidenti, qualora il numero di consiglieri sia superiore, che possono sostituire il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni o sia delegato espressamente dal Presidente stesso.

Art. 16. Segretario generale

1. Il Segretario generale ha il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea e, tra l'altro, di redigere e provvedere all'esecuzione delle delibere assunte dagli organi competenti, proporre agli organi deliberativi programmi e piani operativi atti ad assicurare il buon funzionamento delle singole iniziative e un progressivo sviluppo dell'Associazione. Ha facoltà di rilascio di copie certificate conformi, per estratto dei verbali degli organi associativi. Allo stesso sono affidati i libri dove sono trascritti i verbali ed il libro dei soci.

Art. 17. Tesoriere

1. Il Tesoriere ha il compito di assicurare la gestione economica e finanziaria

dell'Associazione. È responsabile della regolare tenuta dei libri contabili e, al termine dell'esercizio, predispone le bozze di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo. Sottoscrive, insieme al Presidente o al Vicepresidente, gli atti contabili dell'Associazione.

2. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 18. Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. L'Organo di controllo resta in carica per 4 (quattro) anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del quarto anno.
3. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
5. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale, ove obbligatorio, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
7. Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 19. Commissione di Garanzia

1. L'Assemblea elegge, con voto palese e con maggioranza semplice, tre componenti della Commissione di Garanzia tra gli associati con un minimo di 18 mesi di anzianità di iscrizione, nonché di riconosciuto prestigio, autonomia e indipendenza.

2. Qualora non dovessero essere presentate candidature con i requisiti di anzianità previsti al comma 1 in numero sufficiente a coprire il numero di componenti della Commissione, potranno essere ammesse candidature con anzianità associativa inferiore ai 18 mesi. In tale evenienza, risulteranno eletti di diritto i candidati con anzianità associativa superiore a 18 mesi.
3. La Commissione elegge al proprio interno un Presidente e un Vicepresidente con funzioni di segretario. Sono deferite alla Commissione le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto.
4. La Commissione procede altresì, su istanza degli associati o degli Organi dell'Associazione, secondo modalità stabilite da apposito regolamento disciplinare approvato dal Consiglio Direttivo, a giudicare sulla regolarità dei comportamenti e sulla legittimità degli atti compiuti dagli associati, qualsiasi carica essi ricoprano, e ad assumere le eventuali, conseguenti, sanzioni secondo la seguente tipologia:
 - a) sospensione o annullamento degli atti;
 - b) censura;
 - c) sospensione o decadenza dalle cariche sociali;
 - d) sospensione o revoca dei benefici e delle prestazioni offerte;
 - e) proposta al Consiglio Direttivo di ritiro dell'affiliazione dell'associato.
5. La Commissione si pronuncia altresì in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, dalle disposizioni esecutive interne, dagli atti di indirizzo e dalle delibere, secondo le modalità e con gli effetti a tale scopo stabiliti.
6. Le valutazioni della Commissione sono sempre fondate sull'interpretazione letterale e logica del presente Statuto.
7. La Commissione giudica Ex aequo et bono, con il rispetto del contraddittorio, previo esperimento del tentativo di componimento amichevole della vertenza e/o controversia.
8. La Commissione di Garanzia esprime provvedimenti da intendersi quale atto definitivo interno all'Associazione.
9. La commissione è tenuta a riunirsi entro 10 (giorni) giorni dalla richiesta di intervento da parte degli associati o degli Organi dell'Associazione e ad assumere una decisione in merito entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla riunione, comunicandone immediatamente le conclusioni a mezzo PEC al proponente istanza.
10. Nel caso in cui non si proceda nei termini stabiliti alla convocazione dell'Adunanza da parte del Presidente della Commissione, il Consiglio Direttivo procederà alla convocazione dell'Assemblea dei soci che ne assumerà la competenza. Il mancato rispetto dei termini previsti dalla Commissione per oltre 3 (tre) volte determina la decadenza del mandato della Commissione stessa e il Presidente dell'Associazione procederà alla convocazione dell'Assemblea dei soci per l'indizione di nuove elezioni.
11. Al termine di ciascuna riunione è redatto un verbale da parte del Segretario della Commissione che viene inserito nel relativo Libro dei verbali.

12. I componenti della Commissione di Garanzia possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
13. La carica di componente della Commissione di Garanzia è incompatibile con qualunque altra carica all'interno della medesima Associazione.

Art. 20. Libri Associativi

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri associativi:
 - a) Libro degli associati;
 - b) Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
 - c) Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) Registro dei volontari;
 - e) Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - f) Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni della Commissione di Garanzia.
2. I verbali dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
3. Ogni verbale deve essere sottoscritto dai rispettivi Presidente e Segretario.
4. I libri di cui alle lettere a), b), c) e d) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, mentre i libri di cui alle lettere e) e f) sono tenuti a cura degli Organi a cui si riferiscono.

Art. 21. Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a) da beni mobili ed immobili comunque acquisiti dall'Associazione;
 - b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all'Associazione;
 - c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. Le entrate dell'Associazione sono rappresentate:
 - a) dal contributo associativo annuale che sono tenuti a versare gli associati con le modalità e termini previsti annualmente dal Consiglio Direttivo;
 - b) da contributi pubblici e privati;
 - c) da erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - d) da contributi dello Stato, di enti e/o di Istituzioni pubbliche;
 - e) da contributi di organismi internazionali;
 - f) da donazioni e lasciti testamentari;
 - g) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- h) da contributi una tantum che potranno essere richiesti a ciascun associato a titolo di finanziamento di specifici progetti deliberati dal Consiglio Direttivo;
 - i) da rendite patrimoniali;
 - j) da attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
 - k) attività diverse di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore;
 - l) ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs. 117/2017.
3. Il patrimonio associativo ed ogni altra risorsa economico-finanziaria derivante anche da utili o avanzi di gestione, come ogni eventuale reimpiego di cespiti costituenti il patrimonio medesimo, devono essere indirizzati o utilizzati al solo scopo del raggiungimento delle finalità dell'Associazione, anche quali beni a carattere strumentale.
4. L'Associazione non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 22. Bilancio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio d'esercizio annuale è redatto secondo le modalità di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni delle spese e dei proventi relativi all'esercizio annuale successivo ed è approvato dall'Assemblea entro il 15 Novembre di ogni anno.
4. Il bilancio di esercizio contiene i proventi e le spese sostenute relative all'anno trascorso, è predisposto dal Tesoriere sulla base delle determinazioni del Consiglio ed è approvato dall'Assemblea in seduta ordinaria entro il mese di aprile di ogni anno.
5. I bilanci sono inviati a ciascun associato unitamente alla convocazione dell'Assemblea ed eventualmente disponibili su supporto informatico o cloud in uso all'Associazione. Ciascun associato potrà fare richiesta di visionare i documenti contabili relativi alle entrate e alle uscite; tale facoltà è comunque prevista in qualsiasi momento dell'anno per i dovuti chiarimenti, nell'ottica della massima trasparenza di gestione, indirizzando specifica richiesta al Presidente.
6. Il Consiglio deposita il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
7. Il Consiglio documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

8. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Tesoriere e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Art. 23. Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 24. Personale retribuito

1. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti e con le modalità previste dal Codice del Terzo Settore.

Art. 25. Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

1. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017, direttamente da RDN – Sezione VENETO o dall'Associazione associata, che dovrà fornire adeguata documentazione, o da Rescue Drones Network – OdV fintantoché Rescue Drones Network – Sezione VENETO OdV ne risulti sezione regionale.
2. La responsabilità durante i voli, così come previsto dalla normativa vigente, è in capo ai piloti di UAS che dovranno essere dotati di autonoma e personale copertura assicurativa di tipo professionale.
3. Il Consiglio Direttivo potrà stipulare specifiche convenzioni con compagnie di assicurazione o sottoscrivere polizze assicurative cumulative per gli associati.

Art. 26. Responsabilità dell'Associazione

1. L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 27. Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

1. L'Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente destinazione del patrimonio residuo può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria e con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è interamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al comma 1 dell'articolo 45 del Codice del Terzo Settore, e salva altra destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.lgs. 117/2017.

Art. 28. Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice Civile e al decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, e successive modificazioni e integrazioni.



IL FUNZIONARIO
Alicia Cuiro